

PROPOSTA  
PIANO DEL CONSUMATORE

Legge 3/2012

CARLEVALIS PAOLA

## INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente
- 2- Presupposti per l'ammissibilità
- 3- Cause indebitamento (Sovraindebitamento)
- 4- Meritevolezza e diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni
- 5- Solvibilità negli ultimi cinque anni – Esposizione debitoria – Elenco beni / attività
- 6- Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
- 7- Proposta economico-finanziaria. Piano del Consumatore
- 8- Fattibilità del Piano e probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
- 9- Conclusioni
- 10- Documentazione depositata dal consumatore

## 1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE

### PROPONENTE

La Sig.ra Carlevalis Paola, nata a Napoli il 03.08.1973, C.F. CRL PLA 73M43 F839M, residente in Pozzuoli (NA) alla via Vigna n. 50, trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge n. 3 del 27.01.2012 così come modificata dal D.L. n. 179 del 18.01.2012 ed alla luce delle opportunità da essa concesse, intende presentare un

piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificato ed attestato dal nominato OCC.

All'uopo ha conferito incarico ed è assistita e coadiuvata dal consulente finanziario **RAG. Francesco Di Gennaro**, C.F. DGNFNC71R25F839T, nonché dall'avv. **Ciro Gioia**, del Foro di Avellino, C.F. GIOCRI76H17F839C, entrambi con studio in Napoli al Centro Direzionale Is. G1 ove la proponente elegge domicilio, nella qualità rispettivamente di Vicepresidente e Segretario Generale Nazionale della "GloboUtenti" Associazione Nazionale Consumatori.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dalla proponente, per la quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

### 2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex artt. 6 e 7 Legge n. 3/2012 e successive modifiche.

L'art. 6, comma 1, Legge n. 3/2012 testualmente recita *"Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art. 8."*

Ai fini del presente capo, si intende:

- per sovraindebitamento *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";*
- per consumatore *"il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta."*

Ebbene, la proponente riveste la qualifica di consumatore, è impiegata presso Vodafone Italia S.p.A.; i debiti sono stati contratti quale persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa.

Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, Legge n. 3/2012.

La proponente:

- non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente attività di impresa;
- non ha utilizzato, nei precedenti cinque anni, uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012;
- non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli artt. 14 e 14bis;
- non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

la proponente ha sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che quelli soggettivi (la proponente è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura;

La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti della proponente (meritevolezza).

### 3. CAUSE INDEBITAMENTO (SOVRAINDEBITAMENTO)

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dalla proponente nel corso degli ultimi anni, che hanno determinato lo stato di crisi in oggetto.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo della presente proposta e qui sinteticamente esposta.

La proponente ha contratto matrimonio in data 21 dicembre del 2016, in regime di separazione dei beni (Cfr. all. sub. 2), con il Sig. [REDACTED], stabilendo la loro casa coniugale in Pozzuoli (NA) alla Via Vigna n° 50. (Cfr. all. sub. 3).

Il suo nucleo familiare è attualmente così composto (Cfr. certificato di stato di famiglia, all. sub. 4):

Carlevalis Paola, nata a Napoli il 03.08.1973;

[REDACTED] nato a Napoli il [REDACTED];

Le entrate mensili del nucleo familiare sono limitate al solo reddito da lavoro dipendente della proponente Carlevalis Paola in quanto il marito [REDACTED] non ha reddito dal 2009. Il netto mensile percepito è pari ad € 1.775,89, comprensivo di € 285,00 a titolo di cessione quinto Fides S.p.A. e di € 329,44 a titolo di accantonamento da pignoramento Banca Ifis (Cfr. CUD 2018 all. sub. 9), oltre ad € 531,10 quale pensione di invalidità categoria TT N. 00224138 con decorrenza 01-2018 e scadenza 01-2021.

Le entrate del nucleo familiare della proponente e dell'intero nucleo familiare, negli anni precedenti, dedotte dai modelli Unici PF anni 2014-2018 (cfr. all. da n. 5 a n. 9), vengono riportate nella sottoscritta tabella

ANNO DI RIFERIMENTO CUD-UNICO	REDDITO
-------------------------------	---------

2014	€ 21.441,02	
2015	€ 20.793,32	
2016	€ 21.792,16	
2017	€ 20.671,19	
2018	€ 21.310,77	€ 6.373,20*

\*reddito da pensione di invalidità categoria TT N. 00224138

Il nucleo familiare, come emerge dall' "Elenco Spese" (cfr. all. n. 10), sopporta le seguenti spese annue:

SPESA	IMPORTO
ENEL	€ 800,00
GAS	€ 360,00*
ACQUA	€ 600,00**
TASI	€ 360,00
TELEFONO	€ 300,00
Oneri condominiali	€ 120,00
Canone locazione casa	€ 7.800,00
Vitto	€ 2.400,00
Spese extra (vestiario, medicine, visite specialistiche, altro)	€ 1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.240,00</b>

\* la proponente per riscaldare la casa e per cucinare utilizza le bombole di gas metano, consumandone mediamente una al mese, al costo di € 30,00 ca. cadauna.

\*\* la proponente è subentrata nella posizione debitoria del vecchio utente - inquilino accollandosi gli arretrati, che sta pagando unitamente alle quote ordinarie, con versamenti mensili di € 50,00 (giusto estratto morosità allegato).

Si ritiene dunque corretta la previsione che per il mantenimento del nucleo familiare è necessario un fabbisogno mensile non inferiore ad € 1.186,66.

A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute dovute agli impegni finanziari assunti, come di seguito riportate nella tabella

CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
██████████ / CQS		€ 285,00
██████████ (16494217.9) / Carta Revolving 2009		€ 30,00
██████████ (17320019.7) / PP 2010		€ 139,00
██████████ (43432191.5) / PP 2011		€ 535,50
██████████ (n. 4179942) / PP 2011		€ 197,20
██████████ (fido di conto) / PP 2017 (rientro fido)		€ 93,75
██████████ / Carta Credito		€ 66,00
<b>*TOTALE</b>		<b>€ 1.346,45</b>

per un totale netto mensile di € 1.346,45.

Pertanto, atteso che per il fabbisogno dell'intero nucleo familiare, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a € 2.533,11 (€ 1.186,66 per fabbisogno mensile + € 1.346,45 per impegni finanziari) e che l'importo della retribuzione mensile della proponente risulta essere pari ad € 1.775,89 a cui aggiungere la

pensione di invalidità dal 01-2008 di € 531,10 per un totale di € 2.306,99 vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento dei finanziamenti.

Tale situazione di squilibrio patrimoniale ha avuto i primi sentori nel 2009 e poi si è aggravata con il passare degli anni, anche in considerazione delle malattie a cui sono andati incontro sia la proponente sia il marito.

#### 4. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI – MERITEVOLEZZA.

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, sembra abbia voluto rimarcare, nuovamente, il requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per e obbligazioni assunte.

Dunque, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempiere alle obbligazioni assunte.

Si ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato (c.d. valutazione del merito creditizio).

Nella fattispecie in esame si ritiene sussistere il requisito della meritevolezza.

Preliminarmente va precisato che le cause del sovraindebitamento iniziano nel 2009 allorché il marito della proponente è costretto, a causa della crisi, a chiudere l'attività che svolgeva; la situazione si aggrava definitivamente nel 2013 con il sopraggiungere di malattie che colpiscono prima il marito e poi la proponente stessa. In ragione della perdita del lavoro da parte del [REDACTED] inizia un declino sia economico che personale inarrestabile. Per poter sostenere le spese quotidiane, la proponente era costretta a sottoscrivere i prestiti personali con [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] per un totale di rate pari ad € 903,00 (come di seguito elencato). In pratica con lo stipendio della proponente venivano pagati le rate mensili dei prestiti nonché le somme necessarie per condurre una vita dignitosa. Purtroppo però la situazione non migliora, anzi si aggrava, perché iniziano i problemi di salute legati alla depressione del [REDACTED] ancora in corso (Cfr. documentazione medica all. sub. 11), nonché ad una "alopecia areata da stress" che colpisce la proponente (Cfr. documentazione medica all. sub. 12). Le cure mediche per fronteggiare le due malattie hanno inevitabilmente sottratto risorse economiche alla proponente e, considerato che queste erano già instabili a causa della crisi lavorativa da parte del marito, si sono aggravate del tutto, non riuscendo più ad onorare regolarmente il prestito contratto con [REDACTED] pagato regolarmente fino al 2013. Dopo qualche tempo, cominciano le telefonate

da parte di società di recupero credito che esercitano forti pressioni (spingendosi al limite dello stalking e dell'illecito) pur di costringere la proponente a saldare il debito. Al fine di "accontentare" le richieste della società di recupero credito, la proponente decide, nel 2015, di rinnovare la cessione del quinto con [redacted] in modo da avere la provvista necessaria a pagare il debito con [redacted] con cui nel frattempo aveva trovato un accordo di saldo e stralcio a € 13.000,00 ma, dopo lunghe trattative, l'accordo non va in porto. Nel frattempo, tra il 2015 ed il 2016, subentra un ulteriore e più grave problema di salute in capo alla Carlevalis, le viene diagnosticato [redacted] (Cfr. documentazione medica allegata n. 13). Tale patologia (ancora oggi in corso) sottrae altre e maggiori risorse economiche alla proponente, che in questi anni giunge dunque al "default".

Nel 2013, anno in cui iniziano le difficoltà ad adempiere con regolarità gli impegni assunti, la proponente aveva i seguenti impegni finanziari:

- 1- Cessione del quinto dello stipendio n. 735816 con [redacted] sottoscritto nel 2013 e poi rinnovato nel 2015, con rata mensile pari ad € 285,00;
- 2- Carta di credito revolving n. 16494217.9 con [redacted], attiva dal 11.09.2009, con rata media mensile pari ad € 30,00;
- 3- Prestito personale n. 17320019.7 con [redacted] sottoscritto il 10.03.2010, con una rata mensile pari ad € 140,30;
- 4- Prestito personale n. 43432191.5 con [redacted] sottoscritto il 25.02.2011, con una rata mensile pari ad € 535,50;
- 5- Prestito personale n. 4179942 con [redacted] sottoscritto il 22.11.11, con rata mensile pari € 197,20.

La rilevante massa debitoria aggiornata al 2013 è espressa in maniera sintetica di seguito:

CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
[redacted] / CQS		€ 285,00
[redacted] / Carta Revolving 2009 (16494217.9)		€ 30,00
[redacted] / PP 2010 (17320019.7)		€ 139,00
[redacted] / PP 2011 (43432191.5)		€ 535,50
[redacted] / PP 2011 (n. 4179942)		€ 197,20
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.186,70</b>

Successivamente si arriva al 2015, quando la crisi è palese e la proponente, pur di saldare il debito con [redacted] rinnova la cessione di quinto con [redacted] a cui si aggiunge la carta di credito revolving dell' [redacted] ed il fido di conto sempre della [redacted]

Sintesi debitoria alla fine del 2017

CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
██████████ / CQS		€ 285,00
██████████ n. 164942179) / Carta Revolving 2009		€ 30,00
██████████ n. 17320019.7) / PP 2010		€ 139,00
██████████ n. 43432191.5) / PP 2011		€ 535,50
██████████ n. 4179942) / PP 2011		€ 197,20
██████████ / Carta Credito 2016		€ 66,00
██████████ (fido di conto) / PP 2017 (rientro fido)		€ 93,75
TOTALE		€ 1.346,45

#### SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI TRIENNIO

#### SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

ANNO 2015	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI
IMPEGNI FINANZIARI	€ 1.346,45	
SPESE MENSILI	€ 1.186,66	
Stipendio medio		€ 1.775,89
TOTALE	€ 2.533,11	€ 1.775,89

Si giunge al periodo 2015-2016, in cui alla proponente viene diagnosticato un tumore al maligno alla mammella. Tale evento fa lievitare sensibilmente i costi per le spese mediche.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."*

All'uopo tanto giova evidenziare soprattutto per quanto attiene il rinnovo della cessione di quinto n. 735816 con ██████████ ma soprattutto il fido di conto corrente e la carta di credito, linee di credito concesse da ██████████. Infatti, ben potevano le società finanziatrici effettuare opportune valutazioni nella concessione del prestito, in quanto dalla consultazione delle banche dati era facile rilevare l'esistenza di altri contratti di finanziamento.

Tale circostanza non può non avere un peso decisivo per ciò che attiene il requisito della meritevolezza, essendo la disciplina del credito al consumo generica ed indeterminata sul piano dei rimedi per ciò che concerne atteggiamenti negligenti del creditore nella valutazione del merito creditizio, mentre è da considerarsi pregnante il controllo che la legge richiede sul requisito della meritevolezza che, in virtù di quanto esposto, si ritiene sussistere nel caso in esame.

E' prassi ormai consolidata da tempo per gli intermediari finanziari non andare a verificare il merito creditizio e, abusando della loro posizione contrattuale dominante nei confronti di soggetti che si trovano "con le spalle al muro", fanno sottoscrivere qualunque modulistica al loro futuro cliente, senza dare alcuna spiegazione in merito, anche che non hanno altri impegni finanziari in corso. All'uopo, va necessariamente valutato anche l'atteggiamento del creditore, ricordando che gli intermediari finanziari hanno tutti gli strumenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni dei loro futuri clienti e dunque il merito creditizio della cliente, soprattutto ne hanno l'obbligo, previsto espressamente dall'art. 124-bis del Testo Unico Bancario. All'uopo, recentemente il Tribunale di Napoli Nord, con un decreto del 18 maggio 2018, ha affrontato il tema della meritevolezza del consumatore nel sovraindebitamento.

Nella fattispecie, la banca aveva proposto reclamo contro l'omologazione di un piano del consumatore. Il Tribunale, anche in secondo grado, aveva ritenuto sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche avessero continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che impone la verifica del merito creditizio in capo all'istituto di credito.

Più precisamente, secondo i giudici di Napoli Nord, la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore.

Dall'altro lato della medaglia, se si volesse interpretare in maniera rigida il dettato delle norme che disciplinano la valutazione della meritevolezza in capo al consumatore, giungeremo alla conclusione di limitare eccessivamente i casi di sovraindebitamento meritevole o incolpevole, lasciando spazio soltanto alle ipotesi in cui il debitore possa allegare e provare, come causa del sovraindebitamento, uno shock esogeno, ossia un evento sopravvenuto e imprevedibile, come potrebbe essere la perdita del posto di lavoro o una malattia. Sicuramente l'area del sovraindebitamento incolpevole è facilmente individuabile (si pensi, come detto, a tutti gli eventi imprevedibili) al contrario, le ipotesi di sovraindebitamento colpevole possono essere le più svariate, anche perché il controllo del Giudice, se aderente al tenore letterale della norma, rischia di tradursi in un giudizio morale sull'onestà e probità del debitore, rendendo di fatto aleatorio l'esito del ricorso.

In realtà, nella legge sul sovraindebitamento non esiste alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi, il sovraindebitamento non può che essere la conseguenza di precedenti indebitamenti e, quindi, la causa di fatto

che legittima il ricorso alla legge. Anche perché la Legge n. 3/2012 è stata concepita proprio per contrastare i fenomeni dell'usura e dell'estorsione, quindi situazioni di fatto preesistenti.

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire al consumatore di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza.

#### 5. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITA'.

Per quanto riguarda la solvibilità, la proponente ha sempre operato secondo buona fede e con sufficiente precisione, ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non hanno mai subito protesti e nel momento in cui hanno stipulato i contratti di finanziamento erano dotati anche delle necessarie risorse economiche per farvi fronte.

Prima della crisi iniziata nel 2009 ed esplosa nel 2013, la proponente ha sempre onorato i suoi loro impegni, come risulta dalla visura CRIF e CR (cfr. all. sub. 14).

La crisi che ha colpito l'attività del sign. [REDACTED] che ha portato alla definitiva chiusura dell'attività ed il susseguirsi di una serie di malattie, ha spinto la proponente a dirottare tutte le sue già esigue risorse economiche nelle cure, prima della depressione del marito (ancora in corso), poi della sua "alopecia areata da stress" e quindi per la cura del tumore che l'ha colpita tra il 2015 ed il 2016 e che sta ancora combattendo.

Tutti questi fattori sono state le principali cause del sovraindebitamento, avendo la quota mensile superato il reddito netto mensile, la quota di risparmio si è pian piano ridotta notevolmente. La proponente non è più in grado di far fronte con regolarità ai pagamenti, con grave pregiudizio per la qualità di vita dell'intero nucleo familiare.

Soltanto un possibile intervento della Legge n. 3/2012 può restituire al nucleo familiare quella serenità perduta e la possibilità di uscire da un difficilissimo momento non solo economico ma soprattutto psicologico.

#### ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Dall'esame della documentazione esibita dai proponenti, l'esposizione debitoria risulta essere attualmente quella di seguito elencata:

- 1- Cessione del quinto dello stipendio n. 735816 con [REDACTED] del 2013 poi rinnovato nel 2015, con rata mensile pari ad € 285,00;
- 2- Carta di credito revolving n. 16494217.9 con [REDACTED], attiva dal 11.09.2009, con rata media mensile pari ad € 30,00;
- 3- Prestito personale n. 17320019.7 con [REDACTED] sottoscritto il 10.03.2010, con una rata mensile pari ad € 140,30;

- 4- Prestito personale n. 43432191.5 con [redacted] sottoscritto il 25.02.2011, con una rata mensile pari ad € 535,50;
- 5- Prestito personale n. 4179942 con [redacted] sottoscritto il 22.11.11, con rata mensile pari € 197,20.
- 6- Fido di conto corrente (rientro) con [redacted] sottoscritto il 27.03.2017, con rata € 93,75.
- 7- Carta di credito con [redacted] con rata media mensile pari ad € 66,00.

Pertanto, tenendo conto che [redacted] risulta cessionaria di cinque posizioni: Carta Revolving [redacted] n. 16494217.9 del 11.09.09; PP [redacted] n. 17320019.7 del 15.04.10; PP [redacted] n. 43432191.5 del 01.04.11; PP [redacted] n. 4179942 del 22.11.11 e fido di conto [redacted] (rientro del 27.03.17), e che per le prime tre posizioni ha intrapreso azione di recupero con pignoramento sullo stipendio per un importo di € 55.856,28, la situazione debitoria complessiva viene aggiornata e riportata nella seguente tabella, che include anche il residuo debito:

Creditore / Rapporto Finanziario	Decorrenza	Privilegio	Chirografo	Debito residuo
[redacted] / CQS	12.12.14		€ 22.218,70	€ 18.810,00
[redacted] 43432191.5) / PP 2011 *	01.04.11		€ 43.718,00	€ 55.856,28
[redacted] 17320019.7) / PP 2010	15.04.10		€ 15.290,00	
[redacted] 16494217.9) / Carta Revolving	11.09.09		€ 1.000,00	
[redacted] n. 4179942) / PP 2011	22.11.11		€ 10.000,00	€ 3.358,36
[redacted] fido di conto) / PP 2017 (rientro fido)	27.03.17*		€ 4.500,00	€ 2.849,89
[redacted] / Carta Credito			€ 2.849,89	€ 4.054,54
<b>TOTALE</b>			<b>€ 99.526,59</b>	<b>€ 84.929,07</b>

\* Piano di rientro del fido precedentemente concesso

Totale complessivo esposizione debitoria alla data di presentazione del piano € 84.929,07

#### ELENCO BENI ED ATTIVITA'

Il patrimonio della proponente non ci sono beni mobili, auto e moto (Cfr. visura PRA all. sub. 15), né immobili:

#### 6. EVENTUALI ATTI DEL DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Il 31.07.2017 veniva notificato alla proponente atto di precetto e successivamente atto di pignoramento (Cfr. all. sub. 16) presso terzi da parte di [redacted] tramite l'avv. [redacted], per un importo di € 55.826,28. Il pignoramento è stato notificato per i seguenti finanziamenti, Carta Revolving [redacted] n. 16494217.9 del 11.09.09;

PP [redacted] n. 17320019.7 del 15.04.10; PP [redacted] n. 43432191.5 del 01.04.11, tutti acquisiti da Banca Ifis S.p.A.

### 7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di tutto quanto esposto, la proponente, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propone una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente Piano del Consumatore.

- 1) Pagamento del credito chirografario vantato da [redacted], nella misura del 30,00 %;
- 2) Pagamento del credito chirografario vantato da [redacted] n. 43432191.5), nella misura del 30,00 %;
- 3) Pagamento del credito chirografario vantato da [redacted] n. 17320019.7), nella misura del 30,00 %;
- 4) Pagamento del credito chirografario vantato da [redacted] n. 16494217.9), nella misura del 30,00 %;
- 5) Pagamento del credito chirografario vantato da [redacted] n. 4179942), nella misura del 30,00 %;
- 6) Pagamento del credito chirografario vantato da [redacted] fido di conto), nella misura del 30,00 %;
- 7) Pagamento del credito chirografario vantato da [redacted] per carta di credito, nella misura del 30,00 %.

Di seguito viene riportato in maniera schematica il

#### QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Creditore / Rapporto Finanziario	Debito residuo	Rientro	Riduzione	Percentuale di soddisfazione
[redacted] / CQS	€ 18.810,00	€ 5.643,00	€ 13.167,00	30,00 %
[redacted] n. 43432191.5) / PP 2011	€ 55.856,28*	€ 16.756,88	€ 39.099,40	30,00 %
[redacted] n. 17320019.7) / PP 2010				
[redacted] n. 16494217.9) / Carta Revolving				
[redacted] n. 4179942) / PP 2011	€ 3.358,36	€ 1.007,51	€ 2.350,85	30,00 %

[redacted] fido di conto) / PP 2017 (rientro fido)	€ 2.849,89	€ 854,97	€ 1.994,92	30,00 %
[redacted] Carta Credito	€ 4.054,54	€ 1.216,36	€ 2.838,18	30,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>€ 84.929,07</b>	<b>€ 25.478,72</b>	<b>€ 59.450,35</b>	<b>30,00 %</b>

\*Importo precettato alla proponente, quindi comprensivo di costi successivi e spese legali

Si precisa che alla data di presentazione del Piano per la proponente non risultano debiti iscritti a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Cfr. all. sub 17).

**TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 25.478,72**

**POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 550,00**

**ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE IMPEGNI: 3,86 anni (46,32 mesi)**

I finanziamenti potrebbero essere soddisfatti in media del 30,00%. Ciò comporta un abbattimento complessivo di € 59.450,35 che se accolto ricolloca la nuova debitoria in euro € 25.478,72, a cui aggiungere € 7.198,00 quali compensi OCC ed avvocato.

Considerando la spesa massima che la proponente ritiene poter effettuare, tenuto conto anche delle prime necessità del nucleo familiare, si stima di poter affrontare con regolarità la nuova debitoria (riferita ai soli creditori) in 3,86 anni, (46,32 mesi) lasso temporale che considerata l'età degli istanti, appare congruo.

Riepilogando:

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute alla data di presentazione del piano:

Creditore / Rapporto Finanziario	Debito residuo	Rientro	Riduzione	Percentuale di soddisfazione
[redacted] / CQS	€ 18.810,00	€ 5.643,00	€ 13.167,00	30,00 %
[redacted] n. 43432191.5) / PP 2011	€ 55.856,28*	€ 16.756,88	€ 39.099,40	30,00 %
[redacted] n. 17320019.7) / PP 2010				
[redacted] n. 16494217.9) / Carta Revolving				

██████████ n. 4179942) / PP 2011	€ 3.358,36	€ 1.007,51	€ 2.350,85	30,00 %
██████████ fido di conto) / PP 2017 (rientro fido)	€ 2.849,89	€ 854,97	€ 1.994,92	30,00 %
██████████ / Carta Credito	€ 4.054,54	€ 1.216,36	€ 2.838,18	30,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>€ 84.929,07</b>	<b>€ 25.478,72</b>	<b>€ 59.450,35</b>	<b>30,00 %</b>

Paola Carlevalis

*Paola Carlevalis*

Dettaglio degli importi da pagare e la durata per ogni singolo creditore:

Creditore / Rapporto Finanziario	Importo	Rata	Numero rata/Importo rata	Totale
OCC (predeuzione)	€ 4.026,00	Dalla rata n. 1 alla n. 13 Rata n. 14	13 X € 307,63 1 X € 26,81	€ 3.999,19 <del>€ 26,81</del> € 4.026,00
Avv. Ciro Gioia (predeuzione)	€ 3.172,00	Dalla rata n. 1 alla n. 13 Rata n. 14	13 X € 242,37 1 X € 21,15	€ 3.150,85 <del>€ 21,15</del> € 3.172,00
██████████ / CQS	€ 5.643,00	Rata n. 14 Dalla rata n.15 alla n. 59 Rata n. 60	1 X € 111,19 45 X € 121,81 1 X € 50,36	€ 111,19 <del>€ 5.481,45</del> € 5.643,00
██████████ + ██████████ n. 17320019.7) + (██████████ ██████████ n. 16494217.9)	€ 16.756,88	Rata n. 14 Dalla rata n. 15 alla rata n. 59 Rata n. 60	1 X € 330,18 45 X € 361,72 1 X € 149,08	€ 330,18 € 16.277,61 <del>€ 149,08</del> € 16.756,88
██████████ n. 4179942) / PP 2011	€ 1.007,51	Rata n. 14 Dalla rata n. 15 alla rata n. 59 Rata n. 60	1 X € 19,85 45 X € 21,75 1 X € 8,91	€ 19,85 € 978,75 <del>€ 9,91</del> € 1.007,51

[REDACTED] fido di conto) / PP 2017 (dentro fido)	€ 854,97	Rata n. 14	1 X € 16,85	€ 16,85
		Dalla rata n. 15 alla rata n. 59	45 X € 18,45	€ 830,25
		Rata n. 60	1 X € 7,87	€ 7,87
				€ 854,97
[REDACTED] / Carta Credito	€ 1.216,36	Rata n. 14	1 X € 23,97	€ 23,97
		Dalla rata n. 15 alla rata n. 59	45 X € 26,26	€ 1.181,70
		Rata n. 60	1 X € 10,69	€ 10,69
				€ 1.216,36
TOTALE	€ 32.676,72	Tot. Rate n. 60	59 X € 550,00	€ 32.450,00
			1 X € 226,91	€ 226,91
				€ 32.676,91*

\*Si precisa che a causa degli arrotondamenti dei decimali gli importi totali rimborsati differenziano dagli importi preventivati per € 0,19.

Paola Carlevalis

Paola Carlevalis

#### 8. FATTIBILITA' DEL PIANO E PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

##### FATTIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 2 e 15, comma 6, Legge n. 3/12 la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato il Piano è sostenibile atteso che gli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche ivi previsti a fronte del versamento di una rata mensile pari ad € 550,00, offrono sufficienti garanzie di pagamento dei creditori chirografari, benché falcidiati.

La percentuale di pagamento nella misura del 30% assicurata ai creditori chirografari rientra, tra l'altro, nei limiti previsti dal R.D. n. 267/42, all'art.160 L.F. Si ritiene così, come previsto dalla richiamata norma, applicabile in sede di concordato preventivo liquidatorio, essere assicurato un giusto contemperamento tra le ragioni dei creditori chirografari e quelle del debitore in stato di crisi.

Al fine dunque di sostenere la fattibilità del Piano si rende utile quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. All'uopo, prendendo spunto dall'art. 68 comma terzo del D.L. 12 gennaio 2019 n. 14, si ritiene idoneo prendere come punto di partenza, per tale quantificazione, l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, giusta Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti Parametro

1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Pertanto, tenuto conto che l'assegno sociale per l'anno 2019 è pari ad € 513,00 e che i componenti del nucleo familiare dei proponenti è pari a 2, a cui corrisponde un parametro di 1,57, si ha che l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (statisticamente) è pari ad € 805,41 (€ 513,00 x 1,57), perfettamente in linea con le spese fisse del nucleo familiare della proponente, escludendo naturalmente le spese mediche necessarie a curare le malattie.

Visto che il reddito medio mensile della proponente è pari ad € 1.775,89 a cui aggiungere pensione di invalidità con scadenza 01/2021 di € 531,10;

Considerato altresì che le spese mediche mensili dichiarate dalla proponente sono pari ad € 1.186,66; € 1.775,89 + € 531,10 = € 2.306,99 - € 1.186,66 = € 1.120,33. Tale importo è ampiamente in grado di sostenere la rata di € 550,00 mensile per la soddisfazione dei creditori garantendo dunque la sostenibilità del Piano.

Si precisa infine che, sempre tenendo come obiettivo la sostenibilità del Piano, qualora, nel gennaio 2021 si concretizzasse la revoca della pensione d'invalidità concessa alla proponente, questa potrà contare comunque sull'importo di € 589,23 = (€ 1.775,89 - € 1.186,66) che renderebbe sostenibile l'importo di € 550,00 del Piano. Infine, ci fossero momenti di maggiore difficoltà, si potrà contare sul sostegno economico della madre, Rigotti Assunta, titolare di pensione di lavoro per un importo mensile di € 2.447,28. Attualmente, nei momenti di maggiore difficoltà, la sig.ra Rigotti sostiene economicamente la figlia.

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, i proponenti ritengono sussistere la fattibilità e la sostenibilità del Piano proposto.

#### ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Non ci sono beni immobili da mettere in liquidazione.

La massa attiva della proponente è costituita solamente dall'eventuale TFR pari ad € 47.944,04 (lordo), sul quale insiste un privilegio da parte di Fides S.p.A. per la cessione del quinto. Detto importo potrebbe essere posto a garanzia della proposta.

Con riguardo alla convenienza della proposta di Piano presentata dalla proponente, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica della proponente, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare (anche in ragione delle spese mediche sostenute) ed al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

Con riferimento alle azioni di pignoramento, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, in pratica i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento del quinto dello stipendio. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nel Piano viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accordo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura mobiliare sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi e tempi che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del territorio chirografario.

L'eventuale omologazione del Piano, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un immediato e contestuale soddisfacimento del residuo ancora dovuto ai creditori chirografari e, considerando quanto è già stato versato dai proponenti, gli stessi avrebbero realizzato una percentuale di soddisfacimento effettiva nettamente superiore al 40% offerto con la proposta di Piano del Consumatore.

#### 9. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza della sig.ra Carnevalis rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità della famiglia ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che gli stessi debitori hanno formulato agli scriventi.

Napoli, 30-09-2019

Per delega e ratifica

Paola Carnevalis



Il Consulente Tecnico di Parte

Rag. Francesco Di Gennaro



Avv. Ciro Gioia